

COMPONENTE ELETTIVA DEL CONSIGLIO DI DIREZIONE
- DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA ELETTORALE -
(ART. 15, COMMA 1 DELLO STATUTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 218 del 25/11/2016)

Premessa

Il Consiglio di Direzione:

- 1) è presieduto dal Direttore Scientifico, che è coadiuvato nei suoi compiti istituzionali dal Consiglio di Direzione;
- 2) è costituito dal Direttore scientifico, dai Responsabili delle tre Divisioni e da un pari numero di componenti eletti, di cui tre in qualità di rappresentanti dei ricercatori e tecnologi ed uno quale rappresentante del personale tecnico afferente alle Divisioni;
- 3) l'elettorato passivo è incompatibile con altre cariche elettive in rappresentanza della comunità scientifica dell'Ente;
- 4) i componenti eletti durano in carica 3 anni;
- 5) le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza qualificata dei membri in carica, le decisioni sono assunte a maggioranza dei membri presenti e, a parità di voti, prevale il voto del Direttore scientifico;

Articolo 1 - Indizione delle elezioni

Le elezioni sono indette, anche in modalità telematica, con decreto del Presidente dell'Istituto, che ne fissa data e, ove applicabile, luogo.

Articolo 2 - Commissione elettorale

Il Presidente, con proprio decreto assunto almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni, nomina la Commissione elettorale composta da un Presidente, due componenti effettivi e due supplenti, individuati tra gli aventi diritto al voto, di cui almeno uno per ricercatori e tecnologi e almeno uno per i tecnici, considerando altresì l'esigenza di garantire un'adeguata rappresentanza di genere.

La Commissione procede alla raccolta e all'elaborazione dei risultati delle operazioni elettorali e si pronuncia sulla regolarità delle operazioni elettorali, nonché sulle eventuali controversie e ricorsi relativi.

Articolo 3 - Seggio elettorale

Le votazioni si svolgono di norma in due giorni feriali consecutivi, secondo il calendario fissato con il decreto di indizione delle elezioni di cui all'art. 1. In caso di indizione in modalità telematica, il medesimo decreto individua le modalità di esercizio del voto e gli strumenti informatici, destinati a garantire l'efficacia e la tutela del diritto di voto e del suo anonimato.

Durante le operazioni di voto, ove applicabile, la Commissione elettorale deve garantire la presenza costante al seggio di almeno due dei suoi componenti. Nel caso di elezioni in modalità telematica, la Commissione elettorale deve essere informata delle modalità di tutela del voto e del suo anonimato previsti dalle procedure informatiche adottate.

In caso di forzata e giustificata assenza di uno dei componenti all'atto dell'apertura dei seggi, ovvero all'avvio della procedura telematica di voto, la Commissione elettorale provvede alla sua immediata sostituzione con il componente supplente.

Articolo 4 - Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto al voto, e fanno parte del corpo elettorale che elegge il rappresentante del personale ricercatore e tecnologo di ciascuna Divisione, i dipendenti dei profili di ricercatore e tecnologo in servizio presso la medesima Divisione, con rapporto d'impiego a tempo indeterminato e determinato alla data d'indizione delle elezioni; sono eleggibili e quindi titolari dell'elettorato passivo i dipendenti dei profili di ricercatore e tecnologo con rapporto d'impiego, a tempo indeterminato o determinato, in servizio presso la medesima Divisione alla data d'indizione delle elezioni. L'elettorato passivo è, inoltre, subordinato ad una durata residua del rapporto di impiego pari almeno ai 2/3 della durata del mandato alla medesima data.

Ciascun dipendente dei profili di ricercatore e tecnologo in servizio a supporto diretto della Direzione scientifica, ai soli fini della presente procedura elettorale, esprime la propria adesione ad una delle Divisioni, comunicandola alla Commissione elettorale entro e non oltre il dodicesimo giorno precedente alle elezioni, con pieno godimento dei relativi diritti elettorali attivi e passivi.

Hanno diritto al voto, e fanno parte del corpo elettorale che elegge il rappresentante del personale tecnico, i dipendenti del profilo tecnico in servizio presso la Sezione scientifica (si definisce Sezione scientifica l'insieme costituito dalle Divisioni e dal personale a supporto diretto della Direzione scientifica) con rapporto d'impiego, a tempo indeterminato e determinato, alla data d'indizione delle elezioni; sono eleggibili e sono titolari dell'elettorato passivo i dipendenti del profilo tecnico con rapporto d'impiego, a tempo indeterminato o determinato, in servizio presso la Sezione scientifica alla data d'indizione delle elezioni. L'elettorato passivo è, inoltre, subordinato ad una durata residua del rapporto di impiego pari almeno ai 2/3 della durata del mandato alla medesima data.

Le liste degli aventi diritto al voto e dei titolari dell'elettorato passivo sono pubblicate, a cura della Commissione elettorale, su apposita pagina della Intranet dell'Istituto almeno 10 giorni prima delle elezioni. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 24 ore e la Commissione deve rispondere entro le 24 ore successive.

Articolo 5 - Candidature

Possono candidarsi i dipendenti dei profili di ricercatore e tecnologo, ovvero del profilo tecnico, in servizio presso la Sezione scientifica, ciascuno per le rispettive rappresentanze, con rapporto d'impiego a tempo indeterminato o determinato, con durata residua del rapporto di impiego pari almeno ai 2/3 della durata del mandato alla data d'indizione delle elezioni.

Le candidature sono presentate alla Commissione elettorale entro il dodicesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni. Ciascuna candidatura deve essere accompagnata dal CV, da una sintetica descrizione del contributo che si intende apportare al Consiglio e dalla dichiarazione di disponibilità allo svolgimento gratuito del mandato.

Entro il decimo giorno precedente alle elezioni, la Commissione provvede a pubblicare l'elenco delle candidature, complete di CV e descrizione del contributo, nella pagina Intranet dedicata.

Per consentire la presentazione delle candidature, a partire dal decimo giorno precedente alle elezioni si possono svolgere, in orario di servizio, assemblee degli elettori di cui al precedente articolo 4.

Le assemblee degli elettori possono essere svolte mediante opportuni strumenti informatici di video-conferenza resi disponibili dall'Istituto.

La candidatura è incompatibile con altre cariche elettive in rappresentanza della comunità scientifica dell'Ente.

Articolo 6 - Modalità di elezione

L'elenco degli aventi diritto al voto e l'elenco delle candidature presentate sono esposti, a cura della Commissione elettorale, presso il seggio elettorale. Nel caso di elezioni in modalità telematica, gli elenchi delle candidature presentate per ciascuna rappresentanza (c.d. "liste") sono pubblicati esclusivamente nella pagina Intranet dedicata.

La Commissione elettorale deve accertare l'identità degli elettori che si presentano al seggio. Nel caso di elezioni in modalità telematica, lo strumento informatico adottato verifica l'identità degli elettori, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy e garantendo l'anonimato dei voti espressi.

Gli elettori ricevono dalla Commissione elettorale la scheda di votazione che reca l'elenco dei candidati della lista di pertinenza. Il voto si esercita esprimendo un'unica preferenza, contrassegnando con una "X" il nominativo del candidato prescelto. Ricercatori e tecnologi di ciascuna Divisione possono esprimere la propria preferenza per un candidato rappresentante del profilo ricercatore e tecnologo della medesima Divisione; il personale dei profili tecnici può esprimere la propria preferenza per un candidato rappresentante dei profili tecnici afferente alla Sezione scientifica. In caso di adozione di procedura elettorale telematica è lo strumento informatico a consentire l'espressione del voto secondo la medesima logica.

Le schede devono essere riconsegnate ripiegate a un componente della Commissione elettorale. Nel caso di elezioni in modalità telematica, lo strumento informatico informa l'elettore della corretta conclusione della procedura di voto.

Sono considerate nulle le schede elettorali recanti segni di dubbia interpretazione ovvero indicazioni diverse da quelle sopra previste e astrattamente in grado di consentire la riconoscibilità del voto. Nel caso di elezioni in modalità telematica, lo strumento informatico consente di esprimere voto nullo.

Gli elettori che si accorgano d'aver commesso un errore nella compilazione della scheda possono ottenere un secondo esemplare, riconsegnando quella errata, chiusa, al Presidente della Commissione elettorale. Questi appone su detta scheda errata, alla presenza dell'elettore, l'indicazione "annullata" e provvede successivamente alla sua distruzione, dopo averne fatta

menzione nel verbale, da redigersi a scrutini avvenuti. Nel caso di elezione in modalità telematica, una volta conclusa con successo la procedura di voto, non è possibile modificare l'espressione del voto.

La tornata elettorale è valida se vi abbia preso parte complessivamente almeno il 50% + 1 degli aventi diritto. In caso contrario l'elezione è nulla e deve essere nuovamente indetta.

Il candidato più votato per ciascuna lista di rappresentanza è validamente eletto a condizione che abbia conseguito un numero di preferenze pari almeno al 10% dei relativi votanti. In caso di parità, viene data precedenza al candidato più giovane.

L'elezione della rappresentanza per cui nessun candidato abbia registrato almeno il 10% delle preferenze dei rispettivi votanti è considerata nulla e deve essere ripetuta.

Nelle seconde tornate l'elezione del candidato più votato non è sottoposta al rispetto di alcun quorum, né in termine di voti espressi sugli aventi diritto né di percentuali sui voti espressi.

Articolo 7 - Scrutini

Terminate le operazioni di voto, la Commissione elettorale procede allo scrutinio, che si protrae sino a operazione compiuta senza interruzione, elaborando i risultati delle votazioni. Nel caso di elezioni in modalità telematica, lo strumento informatico produce l'esito del voto e la relativa reportistica che viene raccolta dalla Commissione elettorale.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. Nel caso di elezioni in modalità telematica, la Commissione elettorale monitora ed analizza la reportistica prodotta dallo strumento informatico adottato.

Successivamente, la Commissione elettorale dà immediata comunicazione dei risultati, mediante proclamazione e pubblicazione nell'apposita pagina Intranet dell'Istituto.

Eventuali reclami devono essere presentati entro due giorni dalla pubblicazione dei risultati alla Commissione elettorale, che decide entro il termine di 5 giorni lavorativi.

Trascorsi i termini, la Commissione elettorale invia al Presidente il verbale delle operazioni, unitamente al materiale relativo.

Articolo 8 - Nomina degli eletti

I risultati delle elezioni sono recepiti con decreto del Presidente, pubblicato nell'apposita pagina Intranet dell'Istituto.

La nomina dei componenti elettivi nel Consiglio di Direzione avviene con decreto del Presidente. La carica ha durata triennale.

Articolo 9 - Ripetizione delle elezioni

In caso di rinuncia, ovvero di cessazione anticipata dalla carica, subentra il primo dei non eletti della lista di pertinenza, purché abbia ottenuto la preferenza di almeno il 10% dei rispettivi votanti.

In caso contrario sono indette nuove elezioni che, ai fini dei quorum, sono sottoposte alla medesima disciplina della prima tornata.